

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - "Variante sostanziale" alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo (Cod. Univoco: TO-P-04630), in Comune di Torino, ad uso raffreddamento processo produttivo di laminati bituminosi per applicazioni acustiche assentita alla Becchis Osiride Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 937-40268/2014 del 20-11-2014; Codice Univoco: TO-P-04630. Codice Utenza: TO13230; Ex pratica preferenziale: 022020.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Becchis Osiride Srl - P. IVA 00507150019 - con sede legale in Torino, Via Sansovino n. 243/30, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Torino località Via Sansovino n. 243/30 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 56 Particella 94 Sub B - in misura di litri/s massimi 6 e medi 3,17 per complessivi metri cubi annui 100.000 ad uso produzione di beni e servizi per uso di raffreddamento da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di abrogare e sostituire in toto, con il presente provvedimento ed il collegato disciplinare, qualsiasi atto o provvedimento precedentemente emanato dallo scrivente Servizio ed inerente il pozzo in questione.
4. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
8. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 20-11-2014. (... omissis ...)